



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 19/10/2006**

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI 04 ottobre 2006, n. 30

Legge Regionale 15 maggio 2006 n.14 "Modifica della Legge Regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale) art. 3 comma 1 lettera a)". Modifica decreto assessorile n. 25 del 02 agosto 2006.

L'ASSESSORE

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2006 n. 14 "Modifica della Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)";

CONSIDERATO l'art. 1 (Finalità) della su richiamata Legge Regionale che al comma 1 attribuisce alla Regione Puglia la funzione di: "disciplina la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie";

PRESO ATTO che l'articolo 3 comma 1 lettere a) e c) non indica la temporalità di validità del permesso amatoriale e professionale e che pertanto diviene indispensabile individuarla ed indicarla;

RICORDATO che il permesso di raccolta ha carattere personale e deve sempre essere accompagnato da un valido documento di riconoscimento e che per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento del familiare che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dalla più volte ricordata legge regionale;

PRESO ATTO che il permesso di raccolta amatoriale e professionale è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale;

PRESO ATTO che i permessi di raccolta si distinguono in:

- a) permesso amatoriale del costo di Euro 25,00 che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;
- b) permesso professionale del costo di Euro 50,00 che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri;

PRESO ATTO che il decreto n. 25 del 02 agosto 2006 riporta che "il periodo congruo di validità del

permesso non deve superare trenta giorni dalla data del rilascio ecc.";

PRESO ATTO che alcune richieste e considerazioni inducono alla modifica del decreto assessorile n. 25 del 02 agosto 2006 nel senso di dare validità ai permessi di raccolta sia professionali che amatoriali per un anno dalla data del rilascio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto nel bilancio regionale;

## DECRETA

- di approvare tutto quanto in narrativa che qui di seguito si intende come integralmente riportato;
- di modificare il proprio decreto n. 25 del 02 agosto 2006 nel senso di attribuire al permesso di raccolta amatoriale e professionale la validità di un anno dalla data del rilascio;
- di modificare conseguentemente il periodo di validità indicato nel modello di permesso approvato con proprio decreto n. 25 del 02 agosto 2006 nel senso di riportare la validità del permesso amatoriale e professionale per un anno dalla data del rilascio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lettera g.;
- di incaricare il Dirigente del Settore Alimentazione di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Regionale del Bollettino per la pubblicazione ed all'U.R.P. per l'inserimento sul sito della Regione Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento atto immediatamente esecutivo.

Bari, li 4 ottobre 2006

Enro Russo

---